

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 261/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO composto dai Signori

Prof. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1) RICORSO A.S.D. LA SABINA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ONOFRI GIORGIO, PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;
- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DI GIACOBBE LUCIANO, VICE PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;
- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPRIOLI MASSIMILIANO DIRIGENTE A.S.D. LA SABINA;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,  
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –  
NOTA N. 6489/984PF09-10/AA/AC DELL'8.4.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10. COMMA 6 C.G.S., 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. La Sabina di Poggio Mirteto (Rieti) e trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO A.C.V. SCANDICCI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GUTILI ENRICO SEGUITO GARA GROUP C.DI CASTELLO/SCANDICCI DEL 2.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.V. Scandicci A.S.D. di Scandicci (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO A.S.D. PORFIDO ALBIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDIN PAOLO SEGUITO GARA DOMEGLIARA/PORFIDO ALBIANO DEL 2.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Porfido Albiano di Albiano (Trento) e riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Nardin Paolo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 13 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete